

## NOTA TECNICA

### **Entrata in vigore reg. delegato UE 1155/2017 in modifica del reg. del. UE 639/2014: importanti modifiche al regime dei pagamenti diretti, in particolare per il divieto di uso di prodotti fitosanitari su aree EFA**

L'entrata in vigore del reg. delegato Ue n. 1155/2017 prevede alcune novità importanti, di seguito dettagliate.

Articolo 1 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l'articolo 1 tratta delle disposizioni relative alla canapa, ai requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto, al calcolo delle quote delle colture per la diversificazione, alle disposizioni aggiuntive relative all'EFA, pagamento per i giovani agricoltori, modalità di concessione dell'aiuto accoppiato, alle modalità di comunicazione dello Stato membro sul pagamento di base e greening.

#### ❖ Canapa – ai sensi dell'art. 9 del reg. delegato UE 639/2014

Sono integrate le disposizioni relative all'ammissibilità delle superfici coltivate a canapa, prevedendo disposizioni specifiche anche in merito alle modalità di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo (tenore THC) delle varietà. Viene anche specificato che la canapa può essere considerata come coltura intercalare se seminata dopo il 30 giugno e raccolta non prima di 10 giorni dopo la fioritura.

#### ❖ Attivazione dei diritti all'aiuto – ai sensi dell'art. 24, par. 2 del reg. Ue 639/2014

E' previsto che qualora si dichiarassero un numero di diritti all'aiuto numericamente superiori agli ettari ammissibili, viene chiarito che i diritti in eccesso possono essere attivati - entro due anni - per le frazioni di tali diritti;

#### ❖ Calcolo delle quote delle colture per la diversificazione – ai sensi dell'art. 40 del reg. 639/2014, par. 1, 3

Paragrafo 1: E' specificato che è altresì possibile, se opportuno, che sia deciso anche a livello regionale o sub-regionale (oltre che nazionale) il periodo coincidente con la parte più significativa del ciclo colturale.

Paragrafo 3: è aggiunto un quarto comma in cui è previsto che se, tra colture differenti, ve n'è qualcuna la cui dimensione minima sia inferiore a 0,3 ha - ovvero la soglia minima ammissibile per poter beneficiare degli aiuti - allora è possibile dichiarare la somma delle superfici totali occupate da tali colture, dichiarandole come unica "coltura mista".

❖ Disposizioni aggiuntive relative alle aree ad interesse ecologico – ai sensi dell'art. 45 del reg. 639/2014, par. 2, 4-5, 7-10

Par. 2 – **terreni a riposo**: per quanto riguarda i terreni a riposo dichiarati come aree ad interesse ecologico, è specificato che, ai fini della determinazione di assenza di qualunque attività agricola, è competenza dello Stato membro (SM) la fissazione del periodo di riposo durante l'anno civile, che comunque NON deve essere inferiore a sei mesi. Il periodo di messa a riposo di almeno 6 mesi non potrà dunque essere calcolato a cavallo di due anni civili differenti, ma deve avvenire interamente durante lo stesso anno (es. gennaio-giugno 2018, ma non novembre 2018-aprile 2019)

Par. 4, 5 e 5 bis – **elementi caratteristici del paesaggio**: l'articolo prevede alcune semplificazioni, chiarimenti e una maggiore flessibilità in capo allo SM rispetto ai diversi elementi caratteristici del paesaggio, fermi restando quelli disciplinati nella condizionalità (BCCA 7, ecc.)

Par. 7-10:

**bordi forestali** - Il paragrafo 7 specifica che è in capo allo SM la decisione di consentire o meno la produzione agricola nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, fissando anche la larghezza minima, che non può essere inferiore a 1 metro. Ai fini EFA, la superficie massima ammissibile in caso di produzione agricola è fissata a 10 mt e a 20 mt in caso di non produzione agricola.

**Bosco ceduo** - Il paragrafo 8 chiarisce che per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o fitosanitari, è data facoltà allo SM di compilare l'elenco delle specie ammissibili, con l'esclusione di quelle non indigene, e di stabilire i requisiti relativi all'uso dei concimi minerali e prodotti fitosanitari.

**Culture intercalari e manto erboso** - Il paragrafo 9 prevede, *inter alia*, anche l'eliminazione del riferimento al 1 ottobre come data ultima per la semina di culture intercalari o manto vegetale (secondo la definizione contenuta nel regolamento), ma chiarisce che ai fini dell'EFA devono permanere almeno 8 settimane. E' compito dello SM la definizione dell'elenco dei miscugli di specie vegetali da utilizzare, la determinazione del periodo ed eventuali condizioni aggiuntive, specie per i metodi di produzione. Si specifica altresì che tali superfici non comprendono le superfici generalmente occupate con colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o pascolo, né le superfici oggetto di pratiche equivalenti.

**Culture azotofissatrici** - Nel paragrafo 10 si fa presente che sono considerate EFA anche le superfici seminate con miscugli di specie azotofissatrici e altre colture, a condizione che le colture azotofissatrici siano le prevalenti, e che siano presenti durante il periodo vegetativo. E' facoltà dello SM prevedere criteri aggiuntivi, specie per quanto concerne i metodi di produzione.

Le colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti.

**Terreni a riposo e fasce tampone** - nel paragrafo 10 bis viene esplicitato che sui terreni a riposo e fasce tampone è prevista la **ASSENZA DI ATTIVITA' AGRICOLA** (come definita all'art. 4, par. 1, lettera c) del regolamento di base dei pagamenti diretti - Reg. Ue 1307/2013), fatto salvo quanto invece previsto dalle norme relative alla condizionalità (BCAA4). Pertanto non è possibile svolgere ALCUNA attività, che abbia lo scopo di produrre, allevare o coltivare, includendo dunque in tale divieto anche la raccolta, la mungitura, l'allevamento o la custodia degli animali per fini agricoli.

Lo SM può autorizzare lo sfalcio, il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

**Divieto di uso di fitofarmaci: Nel paragrafo 10ter e quater si introduce esplicitamente, sulle superfici dichiarate come EFA, il divieto di utilizzare sui terreni a riposo, sulle fasce di ettari lungo i bordi forestali con attività agricola e sulle colture sia intercalari sia azotofissatrici, i prodotti fitosanitari. Tra le colture azotofissatrici, rientrano anche quelle proteiche coltivate in purezza con finalità produttiva ( quali ad esempio la soia, il favino, la fava, il lupino, ecc).**  
**Non è fatto tuttavia esplicito obbligo di assenza di produzione su tali superfici, per cui rimarrebbero ammissibili altre pratiche (es. concimazione, trebbiatura, ecc.)**

- ❖ **Chiarimenti rispetto al pagamento per i giovani agricoltori– ai sensi dell'art. 49 del reg. 639/2014**

Si chiarisce che in caso di persone giuridiche, il giovane agricoltore che esercita controllo sulla persona giuridica deve avere al massimo 40 anni (compiuti) nell'anno in cui viene fatta per la prima volta domanda di pagamento a favore della persona giuridica.

- ❖ **Chiarimenti rispetto al pagamento accoppiato– ai sensi dell'art. 53 del reg. 639/2014**

E' chiarito che è facoltà dello SM la decisione per stabilire l'importo unitario del sostegno a favore del singolo comparto, utilizzando come riferimento o il numero effettivo di ettari/capi o il numero massimo di riferimento di ettari/capi.

- ❖ **Comunicazioni rispetto al pagamento di base al greening da parte dello SM– ai sensi dell'art. 64 e 65 del reg. 639/2014**

Ulteriori modifiche concernono le modalità di comunicazione dello SM alla Commissione rispetto al pagamenti di base al greening.

**Articolo 2 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l'articolo 2 tratta delle modifiche da applicare al regolamento di base dei pagamenti diretti, reg. ue 1307/2013 e nello specifico dell'allegato X**

- ❖ **Fattori di conversione e ponderazione delle EFA– ai sensi dell'allegato X del reg. UE 1307/2013**

E' modificata la tabella di conversione e ponderazione relativa alle diverse tipologie ascrivibili alle aree d'interesse ecologico. Si noti la modifica relativa ai fossati (modifica del fattore di conversione della lunghezza dei fossati per metro lineare, che passa da 3 a 5, con mantenimento dell'attuale fattore di ponderazione a 2)

[Articolo 3 Reg. delegato Ue n. 1155/2017: l'articolo 3 tratta delle misure transitorie e all'entrata in vigore](#)

Le modifiche introdotte con il regolamento delegato e relative al greening si applicano dal 1 gennaio 2018.

Per quanto concerne invece le disposizioni relative al pagamento per i giovani e all'aiuto accoppiato, le norme si applicheranno in maniera retroattiva, per le domande presentate dopo il 2014.